



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 3436

Seduta del 28/07/2020

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Claudia Maria Terzi

Oggetto

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE TARIFFE PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
PER GLI ANNI 2020 E 2021 AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4 DEL 10 GIUGNO 2014

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Aldo Colombo

Il Dirigente Silvia Volpato

L'atto si compone di 22 pagine
di cui 11 pagine di allegati
parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 avente per oggetto “Conferimento alle Regioni e agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge regionale 4 aprile 2012 n. 6 “Disciplina del settore dei trasporti”, con particolare riguardo all'art. 44, relativo al sistema tariffario regionale;
- il Regolamento regionale del 10 giugno 2014 n. 4 “Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44 L.R. 6/2012)”, di seguito chiamato “Regolamento” ed in particolare quanto previsto da:
 - art. 17, c. 4 relativamente alle tariffe ferroviarie di prima classe;
 - art. 26, relativo alle modalità di adeguamento e arrotondamento delle tariffe di competenza di Regione Lombardia e degli altri Enti Regolatori;
 - art. 31, c. 5 e 6, in merito alla validità e rimborso dei titoli di viaggio a seguito di un adeguamento delle tariffe; art. 36, c. 5 relativamente ai sistemi tariffari in uso fino all'introduzione degli STIBM e all'impossibilità di variarne le caratteristiche se non per favorire l'implementazione del Regolamento;
 - art. 39, in merito all'applicazione anticipata degli STIBM;
 - art. 41, c. 3 in merito all'aumento straordinario dei titoli TIR;
 - Allegato A) relativo all'algoritmo per il calcolo dell'adeguamento delle tariffe dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale;

RICHIAMATI:

- la d.g.r. 9 gennaio 2015 n. 3007 “Assegnazione delle risorse per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico a seguito della legge di stabilità Regionale 2015”;
- la d.g.r. n. 3390 del 10 aprile 2015 “Affidamento a TRENORD srl della gestione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale per gli anni 2015-2020. Approvazione dello schema di contratto di servizio e dei relativi allegati”, con particolare riferimento al comma 2 dell'articolo 30, e dato atto che il Contratto è stato sottoscritto in data 13 aprile 2015 (repertorio. n. 18827 del 14/4/2015);
- la d.g.r. 10 luglio 2018 n. 335 “Determinazioni in merito alle tariffe per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale per gli anni 2018 e 2019, ai sensi del regolamento regionale n. 4 del 10 giugno 2014;
- la d.g.r. 2 luglio 2019 n. 1840 “Determinazioni in merito alle tariffe per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale per gli anni 2019 e 2020, nonché per



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- i collegamenti ferroviari transfrontalieri e per i servizi straordinari con materiale rotabile storico, ai sensi del regolamento regionale n. 4 del 10 giugno 2014”;
- la d.g.r. 31 luglio 2019 n. 2088 “Determinazioni in merito al sistema tariffario integrato del bacino di mobilità di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, ai sensi del regolamento regionale n. 4 /2014”, in particolare nella parte in cui rimodula l'indicatore e l'obiettivo per l'adeguamento tariffario ordinario per l'anno 2020 “Diffusione dei titoli integrati “lo viaggio ovunque in Lombardia” (IVOL) e “lo viaggio ovunque in Provincia” (IVOP), scomputando dal valore di riferimento e dal valore obiettivo la quota di venduto “lo viaggio ovunque in Provincia Milano/Monza e Brianza” registrata tra maggio 2018 e aprile 2019, modificando l'allegato B alla d.g.r. n. 1840/2019;
 - il d.d.u.o. n. 3459 del 17 marzo 2020 “Avvio della rilevazione dati riferiti all'annualità 2019 nell'ambito della sezione “Monitoraggio servizi TPL” del sistema informativo “TPLombardia”;

PRESO ATTO che, con decreto del Direttore Generale della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile del 8 febbraio 2018 n. 1620, Regione ha affidato a Polis-Lombardia l'incarico “Indagine di customer satisfaction del Trasporto Pubblico in Lombardia” - Codice TER18005/002;

CONSIDERATO che:

- Polis Lombardia ha provveduto ad effettuare l'indagine di customer satisfaction del trasporto pubblico in Lombardia tra il 1 e il 31 ottobre 2019 e a consegnarne i risultati a Regione Lombardia con nota del 4 dicembre 2019 (prot. reg. S1.2019.36165);
- la d.g.r. n. 1840/2019 ha stabilito il termine del 15 maggio 2020 per la disponibilità a Regione dei dati di monitoraggio riferiti all'anno 2019, rispetto ai quali verificare il conseguimento degli obiettivi per quanto riguarda l'adeguamento ordinario annuale per l'anno 2020;
- gli Enti competenti e le aziende hanno provveduto all'aggiornamento del sistema di monitoraggio regionale “TPLombardia”;
- Regione, con nota 14 aprile 2020 (prot. reg. S1.2020.0009650), ha richiesto agli enti competenti la verifica prevista dalla d.g.r. n. 1840/2019 in merito al rispetto degli obblighi di informazione sui titoli di viaggio IVOL e IVOP e sulla rete di vendita aziendale garantita, da far pervenire entro il 15 maggio 2020;
- Regione, con nota del 4 maggio 2020 (prot. reg. S1.2020.0011338), come previsto dalla d.g.r. n. 1840/2019, ha richiesto a Trenord, la rendicontazione dei dati del venduto dei titoli integrati lo Viaggio Ovunque in Lombardia



Regione Lombardia

LA GIUNTA

(IVOL) e lo Viaggio Ovunque in Provincia (IVOP) nel periodo 1° maggio 2019 – 30 aprile 2020; rendicontazione successivamente trasmessa a Regione Lombardia dalla stessa azienda Trenord in data 3 giugno 2020 (prot. reg. n. S1.2020.13755);

PRESO ATTO che in base a quanto stabilito dall'ISTAT, per il periodo intercorrente tra il mese di aprile 2019 e il mese di aprile 2020, la variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati (senza tabacchi) è pari al -0,10%, mentre la variazione dello stesso indice per il settore trasporti è pari al -2,55%, risultando quindi la media prevista dal Regolamento pari al -1,32%;

CONSIDERATI gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 da febbraio 2020 ad oggi quali:

- una consistente riduzione dell'utenza dei servizi di TPL, riducendo di conseguenza anche il numero di titoli di viaggio IVOL-IVOP venduti nel periodo febbraio-aprile 2020;
- la rimodulazione del servizio offerto;

RITENUTO opportuno, nel verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla d.g.r. 2088/2019, escludere il periodo febbraio-aprile 2020 nella definizione del dato medio mensile del numero di viaggiatori che utilizzano i titoli IVOL-IVOP e, conseguentemente, ricalcolare;

- il valore di riferimento sulla base del dato del venduto nel periodo maggio 2018-gennaio 2019 (riducendo il valore individuato dalla d.g.r. 2088/19 del 4,52%);
- il valore obiettivo, riducendo quello individuato dalla d.g.r. 2088/19 proporzionalmente a quanto ridotto il valore di riferimento;

DATO ATTO che sulla base:

- dei dati di monitoraggio disponibili alla scadenza prevista dalla d.g.r. n. 1840/2019;
- dei dati forniti da Trenord in merito al venduto dei titoli integrati "lo viaggio";
- dei risultati dell'indagine di customer satisfaction regionale;
- dell'esito delle verifiche effettuate dagli Enti competenti in merito agli obblighi informativi di IVOL e IVOP;

sono stati calcolati i risultati dell'algoritmo previsto dal Regolamento in riferimento agli obiettivi indicati nella d.g.r. n. 2088/2019;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RILEVATO conseguentemente che la quota dell'adeguamento tariffario per l'anno 2020, calcolata ai sensi del Regolamento, risulta pari a -0,99%, come meglio dettagliato nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO inoltre che, ad eccezione di quanto previsto dalla d.g.r. 2088/2019 per quanto riguarda l'ambito territoriale di Milano e Monza e Brianza, non essendo stato introdotto alcun ulteriore abbonamento mensile nei Sistemi Tariffari Integrati dei Bacini di Mobilità (STIBM) con ambito di validità analogo a quello dei titoli lo Viaggio Ovunque in Provincia (IVOP), la commercializzazione di tali titoli di viaggio IVOP deve proseguire;

RITENUTO, con riferimento ai titoli della Tariffa Integrata Regionale (TIR) disciplinati dalla parte IV del Regolamento, di stabilire che, in considerazione del fatto che ad oggi, in nessun Bacino previsto dalla l.r. 6/2012, è stato completato l'avvio di un STIBM (lo STIBM Milano-Monza è limitato a una parte del Bacino di competenza dell'Agenzia di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia), non è dovuto l'aumento straordinario sui titoli TIR, ai sensi dell'art. 41, c. 3, del Regolamento;

CONSIDERATO che:

- la d.g.r. n. 1840/2019, con riferimento agli adeguamenti relativi agli anni dal 2015 al 2019, ha disposto il rinvio della contabilizzazione dei relativi valori, in misura pari al valore complessivo di 1,1%, delle tariffe del Sistema Tariffario Integrato Lineare (STIL), in occasione dell'adeguamento ordinario previsto per l'anno 2020;
- di conseguenza, la quota di adeguamento da applicare alle tariffe del STIL, per il periodo 2015-2020, è pari a 0,1%, mentre per i valori massimi delle tariffe del biglietto ordinario STIBM e per i titoli IVOL/IVOP è pari a -0,99% (avendo già contabilizzato nel 2019 il valore del 1,1% derivante dal periodo 2015-2018);

CONSIDERATO che il comma 8 dell'art. 26 del Regolamento prevede che "L'adeguamento delle tariffe è determinato applicando la percentuale d'incremento ai valori teorici delle tariffe calcolati a partire dall'anno di applicazione del sistema tariffario";

PRESO ATTO che:

- per le tariffe STIL il valore da applicare è prossimo allo 0;
- per le tariffe massime del biglietto ordinario STIBM e per i titoli IVOL/IVOP non



Regione Lombardia

LA GIUNTA

si è verificato l'incremento, presupposto per l'applicazione del citato articolo del Regolamento;

VALUTATO quindi di confermare i valori tariffari:

- del sistema tariffario STIL con riferimento al Servizio Ferroviario Regionale, contenuti nelle tabelle 2 e 3 dell'Allegato A) della d.g.r. n. 3007/2015, rinviando la contabilizzazione del valore pari a 0,1% all'incremento ordinario previsto per il 2021;
- massimi del biglietto ordinario dei STIBM, nonché le tariffe integrate regionali (IVOL e IVOP), così come riportate nell'Allegato B) della d.g.r. n. 335/2018, rinviando la contabilizzazione del valore pari a -0,99% all'incremento ordinario previsto per il 2021;

RITENUTO, altresì, di demandare agli Enti Regolatori (Agenzie per il TPL, Comuni che finanziano esclusivamente con oneri a carico del proprio bilancio il proprio servizio di TPL di cui all'art. 6, comma 3, lettera f) della l.r. 6/2012, Ente per la Navigazione di cui all'art. 40, comma 5 della l.r. n. 6/2012), ai sensi dell'art. 26 del Regolamento, gli adeguamenti dei titoli di competenza, nel rispetto di quanto disposto dal REG CE n. 1370/2007;

CONSIDERATO che i livelli tariffari sopra citati sono al lordo delle imposte e delle tasse in vigore e che l'aliquota IVA applicata ai titoli di viaggio è quella ridotta al 10%;

RITENUTO opportuno, in caso di variazione dell'aliquota IVA da parte dello Stato, procedere, con successivo atto amministrativo, a rivedere i valori dei livelli tariffari sopra richiamati;

PRESO ATTO che la media delle ultime 3 indagini di customer satisfaction regionale ha individuato quali fattori principali di qualità del servizio percepita dall'utenza i seguenti indicatori riportati in ordine di priorità:

- frequenza delle corse (indice di rilevanza percepita 1,02);
- puntualità del servizio (indice di rilevanza percepita 0,89);
- rispetto programma delle corse - regolarità – (indice di rilevanza percepita 0,42);
- coincidenze tra mezzi (indice di rilevanza percepita 0,36);

CONSIDERATO che l'emergenza epidemiologica in atto comporta la necessità di rivedere alcuni parametri sui quali basare l'adeguamento ordinario delle tariffe, in



Regione Lombardia

LA GIUNTA

particolare non sono confrontabili con gli anni precedenti:

- la puntualità e la regolarità nei mesi di lockdown di marzo e aprile, in seguito alla rimodulazione dell'offerta;
- il venduto dei titoli di viaggio IVOL e IVOP, in seguito all'alterazione della domanda di trasporto;

DATO ATTO che, ai sensi del Regolamento, il valore dell'indicatore rilevato l'anno precedente è da considerare indicativamente quale valore di riferimento per l'anno successivo;

RICHIAMATO il Regolamento che prevede, tra l'altro, che:

- art. 26, c. 1, lett. b) - gli adeguamenti tariffari siano definiti con propri provvedimenti dagli Enti regolatori, per quanto concerne gli adeguamenti delle tariffe dei titoli di rispettiva competenza;
- art. 26, c. 2 - gli adeguamenti di competenza degli Enti regolatori siano determinati con provvedimento di questi ultimi di norma entro il 15 luglio di ogni anno, con decorrenza dal 1 settembre del medesimo anno;
- gli obiettivi di cui all'art. 26, c. 3 lett. b) siano stabiliti, anche su base pluriennale, dalla Giunta Regionale e dagli Enti regolatori per quanto di competenza, nell'ambito dei provvedimenti di adeguamento relativi all'anno trascorso, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 39, c. 4;
- art. 26, c. 7 – la Giunta regionale può imporre l'adozione da parte degli Enti Regolatori fino ad un massimo di due specifici obiettivi, da utilizzare per la definizione degli adeguamenti di competenza di questi ultimi;

CONSIDERATO che, ad oggi, non risultano ancora realizzati due impegni previsti dall'Intesa tra Regione Lombardia e Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia in merito al sistema tariffario integrato del bacino di mobilità, nel dettaglio:

- l'Agenzia avrebbe dovuto accordarsi con le aziende integrate per individuare le forme e i modi più idonei per commercializzare, entro e non oltre il 1 gennaio 2020, il Biglietto Multicorsa, di cui alla lett. c) su tutto il Bacino di Mobilità (art. 2.2);
- Regione e Agenzia hanno dato mandato alle aziende di trasporto integrate nel STIBM di omogeneizzare le condizioni di trasporto applicate nell'ambito di validità del STIBM, entro e non oltre il 1° gennaio 2020;

RITENUTO, quindi, necessario:

- confermare per tutti i servizi la puntualità, seppur influenzata dall'emergenza



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- epidemiologica in atto;
- introdurre come indicatore la pulizia dei mezzi, in luogo del venduto dei titoli integrati, poiché l'emergenza epidemiologica pone questo elemento come determinante nella scelta modale degli spostamenti;
 - individuare gli indicatori e gli obiettivi per l'adeguamento tariffario 2021, anche tenendo conto della media dei risultati del parametro degli ultimi 5 anni, da applicarsi unicamente ai valori deliberati dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 1, dell'art. 26 del Regolamento, così come definiti nell'allegato B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 - che l'Agenzia per il TPL di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, preveda tra gli indicatori per l'adeguamento delle tariffe 2021:
 - a) la commercializzazione del titolo multicorsa su tutto il bacino entro:
 - il 30 settembre 2020 come valore obiettivo;
 - il 31 dicembre 2020 come valore di riferimento;
 - b) l'adozione da parte di tutte le aziende di trasporto di condizioni generali di trasporto, approvate dagli Enti competenti, entro:
 - il 31 ottobre 2020 come valore obiettivo;
 - il 31 dicembre 2020 come valore di riferimento;

CONSIDERATO, altresì, che gli Enti Regolatori ai sensi del Regolamento devono:

- adottare i rispettivi atti di competenza per la definizione dell'adeguamento delle tariffe 2020 da applicare ai sistemi tariffari di competenza;
- limitatamente alle Agenzie per il TPL, definire i nuovi livelli tariffari del titolo "lo viaggio – Trenocittà", applicando i criteri stabiliti dalla d.g.r. n. 1204/2010;
- definire i livelli tariffari degli abbonamenti mensili ed annuali, a cui è applicato lo sconto previsto dall'agevolazione "lo viaggio in famiglia – abbonamenti", applicando i criteri stabiliti nella d.g.r. n. 1204/2010 e negli atti amministrativi attuativi successivi;
- eventualmente individuare le risorse finanziarie a copertura della differenza, nel caso di definizione di livelli tariffari inferiori a quelli previsti o di mancata applicazione dell'adeguamento tariffario;
- individuare, nei termini previsti dagli artt. 26 e 39, c. 4, del Regolamento, gli indicatori e gli obiettivi per il calcolo dell'adeguamento ordinario delle tariffe dei titoli di competenza per l'anno 2021;
- procedere alla comunicazione alla Regione dei provvedimenti adottati, ai sensi del Regolamento, entro 30 giorni dalla loro adozione a mezzo di posta elettronica certificata;

CONSIDERATO, inoltre, ai fini dell'adeguamento ordinario annuale per l'anno 2021,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

che gli Enti competenti e le aziende di trasporto, in base alle disposizioni regionali che regolano il sistema di monitoraggio, devono fornire alla Regione entro il 17 maggio 2021 i dati riferiti all'anno 2020, rispetto ai quali verificare il conseguimento degli obiettivi;

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di definire l'adeguamento delle tariffe dei servizi di trasporto pubblico regionale pari a -0,99%, come meglio dettagliato nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di confermare i valori tariffari:
 - del sistema tariffario STIL con riferimento al Servizio Ferroviario Regionale, contenuti nelle tabelle 2 e 3 dell'Allegato A) della d.g.r. n. 3007/2015, rinviando la contabilizzazione del valore pari a 0,1% all'incremento ordinario previsto per il 2021;
 - massimi del biglietto ordinario dei STIBM, nonché le tariffe integrate regionali (IVOL e IVOP), così come riportate nell'Allegato B) della d.g.r. n. 335/2018, rinviando la contabilizzazione del valore pari a -0,99% all'incremento ordinario previsto per il 2021;
3. in caso di variazione dell'aliquota IVA da parte dello Stato, di procedere, con successivo atto amministrativo, ad adeguare i livelli tariffari richiamati ai punti precedenti;
4. di individuare gli indicatori e gli obiettivi per l'adeguamento tariffario anno 2021 da applicarsi unicamente ai valori deliberati dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 1, dell'art. 26 del Regolamento, così come definiti nell'allegato B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. di stabilire che gli Enti Regolatori ai sensi del Regolamento (Agenzie per il TPL, Comuni di cui all'art. 6, c. 3, lett. f) della l.r. n. 6/2012, Ente per la Navigazione di cui all'art. 40, c. 5 della l.r. n. 6/2012):
 - adottino i rispettivi atti di competenza per la definizione dell'adeguamento delle tariffe 2020 da applicare ai sistemi tariffari di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- competenza nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, c. 5 del Regolamento e di quanto disposto dal REG CE n. 1370/2007;
- limitatamente alle Agenzie per il TPL, definiscano i nuovi livelli tariffari del titolo "lo viaggio – Trenocittà", applicando i criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 1204/2010;
 - definiscano i livelli tariffari degli abbonamenti mensili ed annuali, a cui è applicato lo sconto previsto dall'agevolazione "lo viaggio in famiglia – abbonamenti", applicando i criteri stabiliti nella d.g.r. n.1204/2010 e negli atti amministrativi attuativi successivi;
 - eventualmente individuino le risorse finanziarie a copertura della differenza, nel caso di definizione di livelli tariffari inferiori a quelli previsti o di mancata applicazione dell'adeguamento tariffario;
 - individuino, nei termini previsti dagli artt. 26 e 39, c. 4, del Regolamento, gli indicatori e gli obiettivi per il calcolo dell'adeguamento ordinario delle tariffe dei titoli di competenza per l'anno 2021;
 - limitatamente all'Agenzia per il TPL di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, preveda tra gli indicatori per l'adeguamento delle tariffe 2021:
 - a. la commercializzazione del titolo multicorsa su tutto il bacino entro:
 - il 30 settembre 2020 come valore obiettivo;
 - il 31 dicembre 2020 come valore di riferimento;
 - b. l'adozione da parte di tutte le aziende di trasporto di condizioni generali di trasporto, approvate dagli Enti competenti, entro:
 - il 31 ottobre 2020 come valore obiettivo;
 - il 31 dicembre 2020 come valore di riferimento;
 - procedano alla comunicazione alla Regione dei provvedimenti adottati, ai sensi del Regolamento, entro 30 giorni dalla loro adozione a mezzo di posta elettronica certificata;
 - effettuino le verifiche sulla rete di vendita previste dall'art. 30 c. 3, lett. b) e c), del Regolamento;
6. di stabilire che gli Enti competenti e le aziende di trasporto, in base alle disposizioni regionali che regolano il sistema di monitoraggio, forniscano alla Regione entro il 17 maggio 2021 i dati riferiti all'anno 2020, rispetto ai quali verificare il conseguimento degli obiettivi;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. e sul sito di Regione



RegioneLombardia

LA GIUNTA

Lombardia www.regione.lombardia.it.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge